



**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA “IL MANDORLO” DI MISANO ADRIATICO
CIG BBA06E8C00**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento in appalto del servizio di gestione del nido d’infanzia comunale “Il Mandorlo” per gli anni educativi 2026/27, 2027/28, 2028/29, 2029/30.

Il servizio di asilo nido si svolgerà presso l’immobile di proprietà comunale sito a Misano Adriatico (località Cella) in via Copernico n. 6, e ha le seguenti caratteristiche:

	n. sezioni	fascia d’età (mesi)	n. massimo posti
NIDO D’INFANZIA IL MANDORLO via Copernico n. 6, Misano A.	2	12-36	36

L’appaltatore realizzerà il servizio con propria organizzazione, secondo quanto definito dal presente Capitolato Speciale e secondo le modalità organizzative e di funzionamento contenute nella proposta progettuale presentata dall’Impresa in sede di gara.

Il servizio è costituito dall’insieme delle prestazioni educative, ausiliarie e gestionali necessarie per il funzionamento dell’asilo nido comunale come elencate nel presente capitolato speciale, nel rispetto delle normative nazionali e regionali in materia riportate al successivo articolo 2.

Spetta all’appaltatore presentare richiesta ed ottenere l’autorizzazione al funzionamento prima dell’avvio del servizio, e comunque entro e non oltre il 31/12/2026.

Considerato che il fabbricato di assegnazione, gli arredi e le attrezzature sono già conformi ai requisiti previsti dalla DGR n. 1564/2017, l’ottenimento di regolare autorizzazione al funzionamento costituisce requisito di esecuzione, pertanto qualora entro il predetto termine l’appaltatore non ottenesse l’autorizzazione per cause ad esso imputabili¹ la Stazione appaltante potrà revocare l’aggiudicazione e procedere all’assegnazione dell’appalto mediante scorrimento della graduatoria che esita dal presente procedimento di gara. L’Appaltatore è tenuto a garantire il mantenimento dell’autorizzazione al funzionamento per tutta la durata del contratto.

L’Appaltatore è tenuto inoltre a conseguire l’accreditamento del servizio nido, ai sensi della L.R. n. 19/2016 e della DGR n. 704/2019 entro il 31/12/2027.

Trattandosi di nuovo servizio, non vi sono elementi di valutazione da fornire per la formulazione dell’offerta in ordine al numero degli utenti iscritti nelle annate precedenti.

¹ I termini massimi stabiliti dal Comune di Misano Adriatico per la conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione al funzionamento sono di 60gg dalla data di presentazione dell’istanza. Qualora lo spazio temporale intercorrente fra l’aggiudicazione e il termine del 31 dicembre risulti inferiore ai tempi procedurali massimi, la Commissione Tecnica Distrettuale, ove possibile, si pronuncerà col rilascio del parere, comunque, entro il 31 dicembre 2026.

La capienza della struttura, con le deroghe consentite dalla direttiva regionale vigente, non costituisce obbligo di saturazione dei posti per l'Amministrazione comunale, la quale, nell'assegnazione dei posti, si baserà unicamente sulle graduatorie approvate.

ART. 2 - NORME REGOLATRICI

L'appalto di cui al presente capitolato è regolato dalle norme del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

Il servizio dovrà inoltre essere eseguito in osservanza di quanto previsto:

- dalle norme contenute nel presente capitolato, nel Bando e nel Disciplinare di gara;
- dal Decreto Legislativo 231/2001 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli enti;
- dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- dal D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti" e dal Codice di comportamenti vigente per i dipendenti del Comune di Misano Adriatico approvato con delibera di Giunta n. 56 del 30 maggio 2025;
- da tutte le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio oggetto della presente gara;
- dall'articolo 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della Legge n. 136 del 31/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche ed integrazioni;
- dal D.Lgs n. 39/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 12 giugno 1990 n. 146, inerente le norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona, considerandosi ad ogni effetto il servizio di cui trattasi, "servizio pubblico";
- Legge 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", che introduce a tutti gli effetti i servizi 0-3 anni all'interno del percorso di istruzione, con la valorizzazione dell'esperienza dei servizi educativi nel sistema ed il rafforzamento dei collegamenti con le scuole dell'infanzia;
- Legge Regionale n. 16 del 25 novembre 2016 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000";
- Deliberazione di Giunta regionale del 21 dicembre 2016 n. 2301 "Attuazione del comma 2 dell'art 6 della L.R. n. 19 del 25/11/2016 avente ad oggetto "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000" di approvazione del documento tecnico "Forme concrete di attuazione dell'obbligo vaccinale come requisito di accesso ai Servizi Educativi e Ricreativi per l'infanzia pubblici e privati";
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1564 del 16 ottobre 2017 "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016";
- Deliberazione di Giunta regionale 704 del 13 maggio 2019 "Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. 19/2016";
- Delibera di Giunta regionale del 29 giugno 2021 n. 1035 "Approvazione del percorso di transizione delle procedure previste dalla delibera di Giunta Regionale n. 704/2019 per pervenire progressivamente all'accREDITAMENTO dei nidi d'infanzia";
- Decreto ministeriale del 22 novembre 2021 n. 334 recante "Adozione delle Linee pedagogiche

del sistema integrato zerosei” di cui all’art 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65”;

- Decreto ministeriale del 24/02/2022 n. 43 recante “Adozione degli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia” di cui all’art 5, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti, di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 51 del 29 gennaio 2021, pubblicato in G.U. n. 42 del 19 febbraio 2021 e s.m.i., per quanto applicabili al servizio di pulizia ricompreso nel presente appalto.
- Regolamento comunale dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia approvato con Deliberazione del Consiglio comunale nr 14 del 27/04/2023.

CAPO I SERVIZIO DI NIDO

ART. 3 - FINALITÀ ED OBIETTIVI DELLA GESTIONE

Il nido d’infanzia, secondo la definizione contenuta nell’art 2 della L.R. n. 19/2016, è un servizio educativo e sociale d’interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia, offrendo la garanzia del diritto all’educazione, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa.

Rappresenta un servizio locale che assicura in modo continuativo e prioritario attraverso l’organizzazione del personale educativo professionalmente qualificato, facendo riferimento a uno specifico progetto pedagogico, l’educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e del loro sviluppo cognitivo, affettivo, etico-sociale.

Il nido d’infanzia oggetto del presente capitolato, unitamente alle altre strutture attive sul territorio, fa parte del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia.

In base alla L.R. n. 19/2016, art 2, comma 2, i nidi hanno finalità di:

- a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

La gestione del servizio prevede l’attuazione del progetto presentato in sede di gara, il suo adeguamento annuale, la cura dei rapporti con le famiglie degli utenti e con il Comune.

La gestione del servizio deve altresì tener conto e allineare la proposta educativa ai documenti ufficiali dei servizi educativi del Comune di Misano Adriatico, disponibili al link:

<https://www.comune.misano-adriatico.rn.it/it-it/servizi/educazione-e-formazione/richiedere-iscrizione-all-asilo-nido-357-39593-1-2945038056404c9546a21e6136c920e4>

e nello specifico:

- Progetto Ambientamento
- Linee guida per l’Educazione all’aperto e la Progettazione dei giardini scolastici

3.1 - LAVORO EDUCATIVO CON BAMBINI E BAMBINE

I nidi d’infanzia promuovono un’idea di bambino protagonista, attivo e competente, dotato di risorse e abilità che lo rendono capace di attivare processi comunicativi e interattivi con il mondo che lo circonda e strutturano le proprie azioni in merito alle bambine e ai bambini e alle famiglie che caratterizzano il proprio servizio.

Il significato della giornata educativa è quello di accogliere, valorizzare e “dare senso” alle molteplici

esperienze del bambino/a, perché egli possa trovare un ambiente in grado di sollecitarlo e sostenerlo nelle sue esplorazioni, nei suoi processi di apprendimento e crescita.

La cura educativa si declina nell'allestimento degli spazi, sapiente scansione dei tempi della giornata educativa con l'equilibrato alternarsi di attività di gioco e di riposo, di attività motorie, esperienze cognitive, partecipazione a letture collettive, laboratori. L'instaurarsi di ritualità intorno a momenti importanti come l'accoglienza, i pasti, la cura, il sonno, il ricongiungimento, accompagna bambini e bambine a fare esperienza del tempo, a riconoscerne ritmi e scansioni, a organizzare mentalmente la giornata.

Importante finalità del nido d'infanzia è promuovere la cultura e la pratica **dell'educazione all'aperto**, conformemente a quanto disposto dalla Regione Emilia Romagna con le linee guida approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 244 del 23/02/2026.

Anche nella stagione invernale, bambini e bambine, adeguatamente "equipaggiati", sono invitati a partecipare a giochi e attività educative nel giardino e nel parco antistante il servizio. I contesti all'aperto, eterogenei e dinamici, sostengono la possibilità per ogni bambino di trovare occasioni con cui misurarsi e interrogarsi in un dialogo che coinvolge mente e corpo, la relazione con gli altri e con il mondo.

3.2 - STRATEGIE DI INCLUSIONE

Nel caso di bambine e bambini in possesso del verbale INPS di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, a seguito dell'assegnazione dell'assistenza educativa da parte del Tavolo Tecnico, l'affidatario dovrà provvedere alla redazione del PEI (Piano educativo individualizzato) ed a garantire, ove necessario, il supporto con un educatore socio pedagogico qualificato¹. Nel caso in cui non risulti reperibile personale dotato della qualifica di educatore socio-pedagogico, la Stazione appaltante si riserva di autorizzare, su specifica e motivata richiesta dell'Appaltatore, l'assegnazione di personale in deroga al predetto requisito.

L'assistenza educativa è realizzata impiegando di norma educatori socio pedagogici che operano stimolando l'autonomia e la socializzazione con il gruppo sezione, al fine di potenziare le relazioni e supportare la partecipazione alle attività educative e didattiche. Gli educatori operano mediante interventi individuali, personalizzati e di gruppo e collaborano in equipe con le altre figure educative ed assistenziali assegnate alla sezione, secondo quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato.

Il Comune rimborserà all'appaltatore le spese aggiuntive sostenute per il suddetto personale, in base alle ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale che saranno assegnate durante il tavolo tecnico; tali spese dovranno essere adeguatamente documentate. Si precisa che non verrà rimborsata alcuna spesa di carattere generale e il Comune rimborserà solo il costo dell'unità aggiuntiva necessaria e non il costo di eventuali sostituzioni della stessa che dovranno essere comunque assicurate dall'appaltatore.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO – OPZIONI

1. La durata dell'appalto è fissata in n. 4 (quattro) anni ed è riferita agli anni educativi 2026-2027, 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030, decorrenti presumibilmente dal 01 gennaio 2027 o comunque dalla data di effettivo avvio del servizio, se successiva, e fino al 31/07/2030.

Trattandosi di struttura di nuova realizzazione, condizione fondamentale per l'avvio del servizio è la definitiva conclusione dei lavori edili, delle conseguenti operazioni di collaudo e dell'allestimento dei locali; pertanto l'avvio del servizio potrà subire slittamenti rispetto alla data del 01/01/2027. In tale eventualità, ed in generale in caso di prestazioni di servizio di durata inferiore a quella prevista per obiettive esigenze sopravvenute sia in fase di avvio sia in fase di svolgimento, l'aggiudicatario non potrà

¹ Gli educatori socio pedagogici impiegati nel servizio sono figure professionali in possesso della qualifica prevista dalla L. 27-12-2017 n. 205, art. 1 commi 594-601, o che possono continuare ad esercitare l'attività ai sensi della medesima Legge e delle circolari ministeriali applicative. Inoltre, gli educatori non si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" e l'appaltatore deve essere in regola con la prescrizione di cui all'art. 25 bis del dpr n. 313/2002.

avanzare alcuna richiesta risarcitoria di nessun genere, neanche di mancato utile, né potrà ricorrere alla risoluzione del contratto.

Nelle more della stipula del contratto, ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto, il RUP potrà disporre l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art 17 commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Alla scadenza del contratto, sulla base di specifica valutazione che prenda in considerazione la permanenza dell'interesse pubblico e l'economicità della scelta e comunque a fronte del buon andamento della gestione, è facoltà del Comune, ai sensi dell'art 120, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, esercitare l'opzione di proroga del contratto per massimo ulteriori tre anni (corrispondenti agli anni educativi 2030/31, 2031/32, 2032/33), alle medesime condizioni stabilite dagli atti di affidamento, ovvero a condizioni più favorevoli per l'Ente.

3. Resta ferma la disciplina della revisione prezzi di cui al successivo art 31, in attuazione di quanto previsto dall'art 60 e dall'Allegato II.2-bis del Codice dei contratti pubblici.

4. Il Comune si impegna a comunicare all'Appaltatore, con almeno 6 mesi di preavviso, l'eventuale volontà di esercitare l'opzione di proroga di cui al punto 2 mediante comunicazione scritta all'Appaltatore, acquisendo sua comunicazione scritta di disponibilità. Ove esercitata, la proroga in questione sarà formalizzata in un apposito contratto concluso tra le Parti.

5. In nessun caso l'Appaltatore potrà avanzare pretese connesse all'esercizio o mancato esercizio, ad opera del Comune, dell'opzione di proroga contrattuale di cui al punto 2 che precede.

6. A titolo di opzione ai sensi dell'art 120 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, il Comune si riserva la facoltà, in corso di esecuzione, di imporre all'appaltatore, alle condizioni originariamente previste, un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del servizio fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 5 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto è rivolto a bambini e bambine di età compresa tra i 12 e i 36 mesi.

L'assegnazione dei posti e la raccolta delle iscrizioni è competenza esclusiva della stazione appaltante. La prima iscrizione delle bambine e dei bambini al nido oggetto dell'appalto viene effettuata mediante procedura di tipo concorsuale, bandita dal Comune. Per le annualità successive alla prima, l'iscrizione verrà effettuata d'ufficio al fine di garantire la continuità del percorso educativo.

Il Comune non garantisce il raggiungimento della copertura massima dei posti autorizzati per il Nido d'infanzia.

L'appaltatore avrà quindi la possibilità di inserire al Nido bambini con rapporto a gestione privata: vi rientrano i minori le cui famiglie terranno un rapporto diretto con l'Impresa, non mediato finanziariamente dal Comune.

In tale eventualità, l'aggiudicatario verserà al Comune di Misano Adriatico una quota mensile di € 90,00 oltre iva ai sensi di legge, a titolo di concessione in uso dei locali, delle attrezzature e degli spazi, nonché a titolo di contributo alla copertura degli oneri sostenuti dal Comune per la manutenzione dello stabile, per ogni utente in rapporto non convenzionato; tale quota sarà soggetta a revisione prezzi secondo quanto disposto dall'articolo 31 del presente capitolato.

ART. 6 – IMPORTO A BASE D'ASTA - VALORE STIMATO DEL CONTRATTO

L'importo del servizio a base d'asta è stimato in € **1.060.290,00=** iva esclusa, ed è stato determinato tenuto conto di un importo mensile a bambino pari a € 765,00 iva esclusa, per 4 anni di servizio e precisamente per 38,5 mensilità.

Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, in quanto non si ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata, pertanto non si è proceduto alla redazione del DUVRI.

L'importo a base d'asta è calcolato sul criterio del costo medio del servizio per nr 36 posti bambino a

tempo pieno al mese.

Ai sensi dell'art 14 c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023, per effetto dell'applicazione delle opzioni indicate al precedente articolo 4 del presente capitolato, il valore massimo stimato dell'appalto è pari a **€ 2.313.360,00**=al netto di IVA.

L'appalto è finanziato con le rette degli utenti, con le disponibilità del Bilancio dell'Ente e con eventuali fondi regionali/ministeriali.

L'esatto importo del contratto sarà definito dopo il ribasso d'asta offerto in sede di gara.

L'appalto è aggiudicato "a misura".

ART 7 – SERVIZIO MENSA

Il Comune garantisce la preparazione e la consegna in loco dei pasti che sono appositamente confezionati presso la cucina situata nell'Asilo nido comunale, sito a Misano Adriatico, in via Don Lorenzo Milani n. 6

La ditta appaltatrice deve garantire attraverso il proprio personale il ricevimento e la distribuzione dei pasti e quindi lo svolgimento di tutte le attività connesse.

La consumazione del pasto è ritenuto momento educativo e risulta pertanto indispensabile che vi partecipi tutto il personale educatore ed ausiliario presente in sezione in assistenza ai bambini.

I pasti vengono consegnati indicativamente alle ore 11:30.

Rimane in carico all'Appaltatore il costo del pasto consumato dal proprio personale impegnato nell'esecuzione del contratto, con la precisazione che il suddetto costo non potrà essere imputato al Comune.

L'appaltatore dovrà pertanto stipulare apposito contratto con l'attuale Ditta affidataria del servizio di refezione scolastica con cui l'Ente committente ha in essere un contratto di appalto. A tale fine si rappresenta che durante l'a.e. 2025/26 il costo del pasto a carico dell'Amministrazione comunale è di euro 5,49 iva di legge esclusa. La quota/pasto indicata potrebbe subire variazioni negli anni successivi. I pasti e le eventuali diete speciali verranno prodotti previa prenotazione degli stessi, telefonando al Centro cottura comunale entro le ore 9:30 del giorno stesso.

ART. 8 - ATTIVITÀ EDUCATIVA

Art. 8.1 Progetto pedagogico/educativo e organizzativo

L'impianto pedagogico/educativo e organizzativo del servizio deve essere sviluppato in coerenza con i contenuti di fondo stabiliti nelle Linee Guida regionali (L.R. n. 19/2016 – D.G.R. n. 1564/2017 – D.G.R. n. 704/2019) e dai sopra citati documenti pedagogici dei servizi educativi del Comune di Misano Adriatico.

Il Progetto pedagogico costituisce il documento in cui si definisce l'identità e la fisionomia pedagogica del servizio, declinandone gli orientamenti e gli intenti educativi di fondo ed esplicitandone le coordinate di indirizzo metodologico. **Detto Progetto deve essere elaborato seguendo la traccia–indice e le indicazioni di cui all'all.to 2 alla D.G.R. n. 704/2019.**

Il Progetto educativo traduce, a livello operativo, le intenzioni educative e le linee metodologiche definite nel Progetto pedagogico, descrivendo le ipotesi di lavoro concrete e flessibili che verranno privilegiate in un periodo di riferimento (l'anno educativo/scolastico, alcuni mesi, ecc.). Il progetto educativo, elaborato periodicamente dai gruppi di lavoro, definisce pertanto la pianificazione dell'attività educativa e può riguardare l'insieme delle proposte formative che vengono fatte da un servizio o da una singola sezione durante un anno educativo/scolastico, oppure alcuni percorsi più specifici di durata limitata o riferiti a determinate attività.

Il calendario annuale delle attività educative viene definito annualmente dall'Amministrazione comunale con proprio provvedimento. Il servizio si dovrà svolgere dalla seconda settimana del mese di settembre al 31 luglio con sospensione per le festività di Natale e Pasqua per un totale di 45-46 settimane (di cui 42-43 settimane di effettiva apertura all'utenza).

Dovrà altresì essere garantito il servizio durante il mese di **agosto**, se richiesto da almeno **8 utenti**. In

caso di attivazione del servizio durante il suddetto mese, la relativa organizzazione e remunerazione verranno gestite direttamente dal gestore che potrà stabilire per l'accesso le tariffe che dovranno essere corrisposte da parte dell'utenza. Il valore delle tariffe dovrà essere comunicato al Comune.

L'appaltatore deve garantire un orario di apertura giornaliero di almeno 8 ore per 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì).

Oltre a garantire l'apertura per 8 ore giornaliere durante il periodo di attività del calendario educativo approvato dal Comune, l'appaltatore può ampliare gli orari di apertura giornaliera, settimanale o mensile nonché nel periodo di sospensione del calendario scolastico remunerandosi mediante l'applicazione di tariffe specifiche per i servizi aggiuntivi.

Detti servizi devono sempre essere destinati prioritariamente alle bambine e ai bambini iscritti al nido e sono organizzati sulla base di una progettazione pedagogica che considera preminente il benessere del minore. In tal senso il limite massimo di frequenza non potrà mai superare le 46 ore settimanali. I servizi aggiuntivi e le relative tariffe devono essere previamente approvati dal Comune che valuterà la proposta per garantire il temperamento del benessere del bambino, delle esigenze dell'utenza di usufruire di servizi a prezzi sostenibili e dell'appaltatore di remunerare i fattori della produzione e ricavare un utile ragionevole.

L'appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente i dati e tutto quanto necessario al Comune per adempiere puntualmente ai debiti informativi correlati al popolamento e all'aggiornamento della banca dati SPI – ER.

Art. 8.2 Parametri organizzativi e requisiti formativi e professionali del personale addetto al servizio

Il funzionamento del nido d'infanzia deve essere assicurato da personale educativo e da personale addetto ai servizi generali in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente della Regione Emilia-Romagna (Direttiva Regionale n. 1564/2017) in merito ai titoli di studio previsti per tale tipologia di servizio.

Le sezioni devono essere organizzate e predisposte per l'accoglienza di bambini con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992¹.

Il personale educativo deve essere in possesso del titolo di studio previsto per gli Educatori dei nidi d'infanzia di cui alla Direttiva della Regione E.R. n. 1564/2017.

Inoltre il personale educativo dovrà possedere una effettiva e documentabile esperienza lavorativa in qualità di Educatore di nido d'infanzia di almeno un anno educativo (pari ad almeno 10 mesi) oltre a tutti i requisiti igienico-sanitari.

Dalla data in cui diverrà obbligatoria l'iscrizione all'Albo degli educatori per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi di cui alla L. n. 55/24, il personale addetto dovrà risultare in possesso del requisito di iscrizione.

L'appaltatore deve destinare una quota dell'orario di lavoro del personale educativo, pari ad un minimo di venti ore annuali, alle attività di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie, come previsto dall'art 16 comma 1 lett g) della L.R. n. 19/2016.

In aggiunta a quanto sopra, l'appaltatore deve destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad un minimo di venti ore annuali, per la formazione e la partecipazione del personale educativo al percorso territoriale di valutazione della qualità ai fini del processo di accreditamento, come previsto dal punto 10 dell'Allegato 1 alla DGR 704/2019.

La dotazione di personale assegnato dovrà garantire costantemente il rispetto dei parametri stabiliti dalla L.R. n. 19/2016 e dalla relativa direttiva attuativa in termini di rapporto educatori/bambini.

Il soggetto gestore dovrà inoltre garantire la partecipazione del personale a progetti di formazione e aggiornamento promossi dall'Amministrazione comunale, attraverso la figura del Coordinatore pedagogico comunale.

¹ Tenuto conto delle innovazioni recentemente introdotte dal d.lgs. n. 66/2017 e dal D.M. 14/09/2022.

Il personale ausiliario in dotazione ai servizi dovrà essere in possesso del titolo di studio conseguito nella scuola dell'obbligo; il personale ausiliario deve essere in possesso dell'attestato di formazione obbligatoria previsto dalla L.R. 11/2003.

L'appaltatore deve destinare una quota dell'orario di lavoro del personale ausiliario, pari ad un minimo di venti ore annuali, alle attività di aggiornamento e alle attività integrative (incontri di equipe educativa, assemblee con i genitori, feste, ecc.).

In aggiunta a quanto sopra, l'appaltatore deve destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad un minimo di dieci ore annuali, per la formazione e la partecipazione del suddetto personale al percorso territoriale di valutazione della qualità ai fini del processo di accreditamento, come previsto dal punto 10 dell'Allegato 1 alla DGR 704/2019.

La dotazione organizzativa e gli orari di servizio del personale addetto ai servizi generali dovrà tenere conto, oltretutto dei parametri definiti dalla normativa regionale e dal presente capitolato, delle superfici (interne ed esterne) della struttura e delle funzioni da svolgere per assicurare le attività di competenza durante gli orari di apertura, l'assistenza e la sorveglianza dei bambini e la pulizia e sanificazione dei locali, secondo gli standard stabiliti ai successivi artt. 11, 12 e 13.

Il personale ausiliario è tenuto altresì a collaborare con il personale educativo affiancandolo e supportandolo per lo svolgimento dei momenti di cura (cambio, pasto, sonno); deve attuare un'attenta sorveglianza dei bambini, all'interno e all'esterno del servizio educativo, mantenendo un comportamento rispettoso, vigile e disponibile nei loro confronti, prevenendo anche eventuali situazioni di rischio o difficoltà; dovrà attenersi scrupolosamente alle normative in materia di igiene e sicurezza alimentare e all'applicazione del piano di autocontrollo HACCP, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia; deve garantire la somministrazione dei pasti e dello "spuntino" della mattina, collaborando con la ditta appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica del Comune, osservando attentamente le istruzioni fornite circa l'applicazione delle indicazioni dietetiche per i bambini, nonché le diete speciali.

Al fine di garantire l'unitarietà e l'integrità gestionale dell'appalto, l'affidatario è tenuto ad assicurare tutti i servizi ausiliari (pulizia, lavanderia, somministrazione pasti, cura spazi esterni, ecc..) complementari e necessari all'ottimale gestione delle attività educative.

L'affidatario dovrà assicurare l'attività di coordinamento pedagogico attraverso la figura del **Coordinatore Pedagogico**, dotato di esperienza di almeno 12 mesi nel coordinamento di servizi socio-educativi e del titolo di studio previsto dalla L. 205/2017, art. 1, comma 595 e ss.mm.ii. e dalla Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna num. 704 del 13/05/2019 §7. Al momento in cui diverrà obbligatoria l'iscrizione all'Albo dei pedagogisti per poter esercitare la professione di cui alla L. n. 55/2024, il personale dovrà risultare in possesso del requisito di iscrizione.

Il Coordinatore pedagogico deve assicurare un impegno orario minimo dedicato al servizio in oggetto di 16 ore mensili oltre ad un minimo di 20 ore annue dedicate alle attività del Coordinamento Pedagogico Territoriale.

Il compito del Coordinatore pedagogico è coordinare le attività educative, mantenere i rapporti con il Coordinatore Pedagogico Comunale e partecipare alle attività del Coordinamento Pedagogico Territoriale così come regolamentato dalle norme della Regione Emilia-Romagna in materia. Al termine di ogni anno educativo il Coordinatore pedagogico dispone appositi report e/o relazioni sull'attuazione del progetto pedagogico-educativo e organizzativo realizzato durante l'anno da inviare alla Stazione Appaltante.

Tenuto conto che il nido oggetto dell'appalto opera nell'ambito della titolarità pubblica comunale, il Coordinatore pedagogico è altresì tenuto a raccordarsi con cadenza minima mensile (si prevede un minimo di un incontro al mese della durata di circa 2 ore) con il Coordinatore Pedagogico Comunale. Il

raccordo si realizza anche mediante la partecipazione del Coordinatore pedagogico comunale, o di un suo delegato, ai lavori dell'equipe educativa del nido.

All'inizio di ogni anno educativo l'affidatario trasmette al Comune il calendario delle attività educative annuali e l'elenco nominativo di tutto il personale che verrà impiegato nel servizio.

Al fine di garantire la continuità educativa per la migliore qualità dei servizi prestati, l'affidatario assicura, di norma, la stabilità del personale educativo e non educativo per la complessiva durata dell'affidamento, salvo gravi o motivati casi, e comunque con criteri e modalità precedentemente comunicati al Comune in merito a sostituzioni per ferie, malattie, permessi, congedi per maternità o altre tipologie di congedo previste dalla normativa vigente o dal CCNL applicato.

L'affidatario garantisce la permanenza dei parametri organizzativi (rapporto educatori/bambini) indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi di cui al capoverso precedente; ha inoltre l'obbligo di comunicare anticipatamente, e comunque tempestivamente, le variazioni di personale che dovessero intervenire durante l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto. Pertanto, le assenze a qualsiasi titolo del personale impegnato nel servizio dovranno essere regolarmente sostituite, in modo da assicurare la funzionalità del servizio secondo i parametri previsti dalla legge e dal presente Capitolato, con personale in possesso di pari requisiti, garantendo al contempo la stabilità delle figure di riferimento.

A tal fine l'appaltatore è tenuto a predisporre modalità di sostituzione del personale che garantiscano tempi brevi e certi di reclutamento e immissione in servizio.

Tutto il personale impiegato nel servizio deve:

- garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati; mantenere, nei confronti dell'utenza, un contegno corretto e rispettoso, essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare attenzione alle mansioni da svolgere ed agli orari di lavoro;
- mostrare capacità e disponibilità a lavorare in gruppo con i colleghi, nonché capacità e attitudine alla relazione con i bambini, alla loro sorveglianza e cura;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria se e nei modi richiesti e prescritti dalle norme vigenti per il profilo professionale ricoperto;
- non deve avere ricevuto condanne per i reati previsti dagli artt. 600bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies del codice penale, né avere procedimenti penali pendenti per tali reati, né aver riportato condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori (art 2 D.Lgs. n. 39/2014 e ss.mm.ii. in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile);
- assicurare il pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, garantendo la segretezza professionale per le informazioni relative agli utenti di cui dovesse venire a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- astenersi da qualsiasi intervento o commento su qualsiasi social network o social media che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Amministrazione appaltante o della Pubblica Amministrazione in generale; il dipendente dovrà altresì astenersi dal trattare comunicazioni afferenti, direttamente o indirettamente, al servizio su qualsiasi piattaforma digitale;
- avere cura della propria igiene personale e del vestiario (disponendo di avere sempre un ricambio presso la struttura) e rendere visibile nominativo e impresa di appartenenza;

- rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti al servizio assegnato, con particolare riferimento al D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Misano Adriatico, le norme fissate dal presente Capitolato e le disposizioni concordate con il Comune;
- dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. "Normativa in materia di sicurezza sul lavoro".

Art. 8.3 Organismi di partecipazione delle famiglie

L'appaltatore è tenuto a garantire la partecipazione delle famiglie dei minori iscritti nel nido affidato in appalto. In tal senso deve garantire la corretta e tempestiva formazione ed il pieno funzionamento degli organismi rappresentativi previsti dal Regolamento dell'Asilo Nido e della Scuola dell'infanzia del Comune di Misano Adriatico (Del. CC 14/2023) e attenersi, in quanto compatibili con la propria organizzazione, ai parametri stabiliti dalla Legge Regionale n. 19/2016.

ART. 9 - ALTRI ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Spetta inoltre all'affidatario:

- a) assumere l'onere retributivo degli operatori impiegati nella gestione del servizio, secondo i parametri stabiliti dal CCNL di riferimento, nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- b) mantenere in servizio il personale nella misura richiesta dalla normativa vigente e provvedere alla sostituzione di quello assente a qualsiasi titolo, entro 30 minuti dall'inizio del turno, con altro avente le medesime caratteristiche;
- c) garantire il rispetto delle norme antipedofilia, attraverso l'acquisizione e la presentazione al Comune del certificato penale del casellario giudiziario (certificato antipedofilia) del personale che si intende impiegare nel servizio, rilasciato ai sensi dell'art 25bis del DPR 313/2002, integrato dall'articolo 2 del D. Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

Art. 10.1 Con riferimento al personale impiegato:

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune, prima dell'inizio della gestione e successivamente all'inizio di ogni anno educativo, i seguenti dati:

- nominativo del Responsabile dell'attività;
- l'elenco del personale impiegato (compreso il Coordinatore Pedagogico) con indicazione dei dati anagrafici, titoli di studio, professionali e dell'esperienza posseduta;
- attestati relativi alla formazione effettuata ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del REG. (CE) 852/2004 e/o programmazione della formazione per il personale neoassunto;
- attestati di formazione per il personale addetto alla somministrazione dei pasti.

Qualora ravvisi l'inadeguatezza di uno o più operatori addetti al servizio, la Stazione Appaltante potrà proporre istanza di sostituzione all'Appaltatore.

Art. 10.2 Con riferimento al rapporto di lavoro:

L'Appaltatore è obbligato ad inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel vigente contratto collettivo nazionale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo del 05.03.2024, codice CNEL T151, ritenuto per sua natura il più pertinente ai servizi in oggetto (ovvero il CCNL indicato dall'operatore economico nella propria offerta che garantisca ai dipendenti le stesse o equivalenti tutele economiche e normative di quello indicato dalla Stazione Appaltante).

Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente appalto svolge i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune di Misano Adriatico.

Il Comune si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nel servizio.

Il Comune potrà chiedere, in qualsiasi momento, la documentazione necessaria al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa e l'Appaltatore è tenuto a fornirla. Qualora l'appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui trattasi, il Comune ne chiederà la regolarizzazione e, in difetto, potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora l'affidatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva) e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio, il Comune, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, tratterà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

In caso di ritardo dell'affidatario nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del servizio, il Comune potrà intervenire, anche in corso di esecuzione del contratto, con la procedura individuata dal richiamato art. 11, comma 6 del D. Lgs. 36/2023.

Fermo restando quanto sopra, il Comune, in caso di gravi e ripetute violazioni dei suddetti obblighi, si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, come previsto dall'art. 24 del presente capitolato, previa diffida ad adempiere e procederà alla risoluzione dello stesso destinando gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

Art. 10.3 Con riferimento agli obblighi assicurativi e alle responsabilità:

L'Appaltatore assume la piena e diretta responsabilità per tutti i danni derivanti dall'esecuzione del servizio o comunque ad esso connessi, verificatisi nei confronti di qualsiasi soggetto – minori ospitati, personale dipendente e collaboratori, familiari degli utenti, visitatori, terzi in genere – nonché per i danni arrecati a beni mobili e immobili di proprietà comunale o di terzi.

L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone, animali o cose, sia del Comune, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore, prima dell'avvio del servizio, dovrà attivare una **specifico polizza di responsabilità civile** comprensiva delle garanzie RCT (responsabilità civile verso terzi) e RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro), nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune di Misano Adriatico rientra a tutti gli effetti nel novero di "terzi".

La suddetta polizza assicurativa dovrà essere stipulata con primaria compagnia assicurativa, con decorrenza dalla data di avvio del servizio e deve avere una durata almeno pari a quella del contratto d'appalto (non potendo opporre alla stazione appaltante e/o al terzo danneggiato l'inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio); la suddetta polizza deve essere conforme allo schema tipo approvato dal Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Tale polizza deve garantire i rischi di:

a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO): a copertura dei danni a cose e/o a persone causati a terzi (compresi gli utenti) o che possano derivare ai prestatori di lavoro, (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'appaltatore si avvalga) durante ed in relazione all'esecuzione dell'appalto e allo svolgimento del complesso delle attività e dei

servizi che ne formano parte, comprese tutte le operazioni e attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. La suddetta polizza deve recare massimali di garanzia non inferiori a:

RCT: euro 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00) per singolo sinistro, con il limite di euro 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00) per persona ed euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per danni a cose o animali;
RCO: euro 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00) per singolo sinistro con il limite di euro 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) per persona.

b) La polizza dovrà inoltre prevedere tra le altre condizioni **anche l'estensione** a quanto segue:

- proprietà e/o conduzione e/o utilizzo di beni, spazi, attrezzature e quant'altro inerente all'attività;
- danni a beni in consegna e/o custodia, con un massimale non inferiore a € 750.000,00;
- danni a beni di proprietà del Comune di Misano Adriatico e/o di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'appaltatore o dallo stesso detenuti, con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00;
- danni subiti da prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari, tirocinanti e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non dipendenti, di cui l'appaltatore si avvalga), che partecipino alle attività del presente contratto;
- danni arrecati a terzi (inclusi gli utenti) da prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari, tirocinanti e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non dipendenti, di cui l'appaltatore si avvalga), che partecipino all'attività oggetto del presente contratto, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni derivanti da sporzionamento e somministrazione di cibi e bevande;
- danni da inquinamento accidentale;
- relativamente alla garanzia R.C.O., al cosiddetto "Danno Biologico" e ai danni non rientranti nella disciplina INAIL;

c) L'aggiudicatario dovrà altresì attivare, per tutta la durata dell'appalto, apposita **polizza assicurativa per infortuni bambini**: per gli infortuni che l'assicurato (bambino ammesso alla frequenza o comunque occasionalmente presente all'interno della struttura e relative pertinenze) subisca durante la frequenza e la partecipazione alle attività organizzate dal nido senza eccezione alcuna con i seguenti massimali: non inferiori a:

€ 260.000,00 per morte, € 400.000,00 per invalidità permanente, € 5.000 per rimborso spese sanitarie.

I massimali previsti da tutte le polizze sopra richiamate non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'appaltatore sia nei confronti di terzi, sia nei confronti del Comune.

L'operatività o meno della copertura assicurativa predetta e/o l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dall'appaltatore, non esonerano il medesimo dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalla suddetta copertura assicurativa, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

In caso di applicazione di scoperti e/o franchigie in caso di sinistro, la polizza dovrà prevedere specifica clausola mediante la quale il risarcimento al Terzo è dovuto per l'intero importo del danno e cioè al lordo di scoperti e/o franchigie.

Qualora l'Appaltatore abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, dovrà produrre specifica dichiarazione, rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione che le garanzie richieste sono richiamate nel contratto vigente, eventualmente specificando o integrando la polizza per renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo.

Tutti gli obblighi dell'affidataria di cui al presente paragrafo non cesseranno con il termine del contratto d'appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, derivante dall'esecuzione delle attività contrattuali.

Prima dell'avvio del servizio e non oltre 20 giorni successivi ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all'appaltatore di produrre alla Stazione Appaltante idonea documentazione (quietanza o altro documento equipollente) attestante la piena validità della copertura assicurativa sino alla data di scadenza del contratto oggetto del presente capitolato, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe. In caso di stipula di nuovo contratto, sempre sottoscritto con primaria Compagnia, lo stesso dovrà avere gli stessi massimali e garanzie sopra richiamate.

Le copie conformi all'originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate al Comune di Misano Adriatico prima dell'inizio del servizio.

Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.

Saranno a carico dell'affidatario i danni agli immobili ed alle attrezzature causati nel corso della gestione esclusi quelli derivanti dal normale utilizzo.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

10.4 Sicurezza sul luogo di lavoro:

L'affidatario è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i, prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell'appalto.

L'affidatario, nella persona del Legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di **datore di lavoro** del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/2008 e dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune a qualsiasi titolo.

L'affidatario è tenuto a:

- elaborare e trasmettere il "Documento di valutazione dei rischi" prima dell'avvio del servizio;
- predisporre il "Piano di evacuazione" ed il "Piano di emergenza";
- informare e formare adeguatamente il proprio personale relativamente al punto precedente, nonché sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti;
- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze;
- garantire nella struttura la presenza costante di almeno un coordinatore dell'emergenza, nonché dei responsabili del primo soccorso e dell'antincendio;
- comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;
- non riversare residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente, nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici;
- non procedere, a qualsiasi titolo, all'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi, ecc., lungo le vie di circolazione e di esodo, in prossimità delle porte d'emergenza oltre che nei luoghi accessibili al pubblico;
- dotare il proprio personale dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale, in quantità e qualità adatta alle esigenze, nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di

medicazione.

In riferimento all'attuazione della L. n. 116/2021 "Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici" il nido d'infanzia è dotato di defibrillatore (DAE), pertanto l'appaltatore è tenuto ad assicurare la formazione del personale addetto all'uso di tale dispositivo automatico e semiautomatico ed alla rianimazione cardiopolmonare. Inoltre, l'appaltatore è tenuto a formare il proprio personale sulle tecniche di disostruzione pediatrica.

E' altresì ad esclusivo e totale carico della Ditta aggiudicataria, in qualità di datore di lavoro, la verifica dell'impianto di messa a terra da effettuarsi ogni due anni, come previsto dalla vigente normativa (art 4 comma 1 del D.P.R. 462/01).

Il personale addetto ai servizi ausiliari deve essere adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi della richiamata normativa, anche sui seguenti argomenti:

- differenze tra detersione e disinfezione;
- proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, dei disinfettanti, dei prodotti ad azione combinata detergente-disinfettante, con particolare riferimento al loro dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione;
- modalità di conservazione dei prodotti;
- precauzioni d'uso, con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalità di intervento in caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura delle schede dati di sicurezza;
- corretto utilizzo e corretta gestione delle macchine al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un'adeguata pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento e di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- corretta gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle macchine;
- caratteristiche dei prodotti per la pulizia, inclusi quelli ausiliari, a minori impatti ambientali, requisiti ambientali delle etichette ecologiche conformi alla UNI EN ISO 14024 e di altre certificazioni ambientali richiamati nei CAM, lettura e comprensione delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti detergenti;
- gestione del vestiario, incluso il lavaggio al fine di estenderne la vita utile e promuovere l'uso di detergenti per lavaggio con etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024;
- classificazione dei rifiuti prodotti nei locali in cui si rende il servizio e procedure per la gestione dei rifiuti urbani prodotti;
- modalità di impregnazione, modalità di impiego e di lavaggio dei prodotti e degli elementi tessili costituiti da microfibra, per consentire di mantenerne le caratteristiche funzionali e per estendere la durata della vita utile. Procedure di impiego delle differenti tipologie di elementi tessili.

Le attività di formazione devono essere eseguite in modo da agevolare l'apprendimento e la memorizzazione delle informazioni, ad esempio attraverso la proiezione di filmati o altri supporti visivi esemplificativi, per lo meno delle seguenti attività: corrette modalità di esecuzione delle operazioni di pulizia o sanificazione, della gestione delle macchine e delle attrezzature di lavoro, del processo di lavaggio, a minori impatti ambientali, degli elementi tessili, della gestione degli indumenti utilizzati. Tale formazione può essere erogata a distanza, attraverso piattaforme di e-learning, che includano anche la verifica del livello di apprendimento.

Art. 10.5 Controllo della qualità

L'appaltatore è tenuto a monitorare costantemente la qualità percepita ed erogata del servizio, sia dotandosi di una metodologia e di strumenti propri, sia avvalendosi di strumenti predisposti a tale fine dal Comune.

Il controllo della qualità dovrà essere effettuato almeno una volta per ogni anno educativo e l'esito deve essere comunicato alla Stazione appaltante.

10.6 Piano per la prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato

Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art 16 comma 1 lettera h) della L.R. 19/2016, l'Impresa è tenuta a redigere, secondo le indicazioni contenute nella Direttiva di cui alla DGR n. 1564/2017, un piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato, anche ai fini di quanto previsto dalla legislazione specifica in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.

Art. 10.7 Ulteriori obblighi

L'affidatario è tenuto a:

- far rispettare il divieto di fumo in tutti gli ambienti - interni ed esterni - della struttura assegnata individuando un responsabile;
- segnalare immediatamente al Comune tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo per l'incolumità di terzi, così come ogni eventuale guasto o danno alla struttura utilizzata;
- comunicare le presenze dei bambini con cadenza mensile, tramite i registri presenza debitamente firmati dal personale educativo di sezione; i suddetti registri devono essere trasmessi al settore Pubblica Istruzione entro il giorno 5 di ogni mese;
- non applicare alle famiglie costi ulteriori rispetto a quanto le stesse già corrispondono al Comune con il pagamento della tariffa, ad eccezione delle prestazioni eccedenti il normale orario e calendario di servizio.

CAPO II PULIZIE, SORVEGLIANZA E CONDUZIONE DELLA STRUTTURA

ART. 11 STRUTTURA ADIBITA AL SERVIZIO

Il servizio di Asilo Nido si svolgerà presso l'immobile di proprietà del Comune di Misano Adriatico sito a Misano Adriatico, frazione Cella, in Via Copernico n.6, come da planimetria allegata.

L'Amministrazione mette a disposizione della Ditta aggiudicataria, oltre ai suddetti locali, le attrezzature, gli arredi ed il materiale di proprietà già presenti per lo svolgimento del servizio, che si impegna a custodirli e ad utilizzarli per le attività indicate nel presente capitolato con massima diligenza e con l'obbligo di restituirli al termine dell'affidamento in buone condizioni, fatta salva la normale usura.

Contestualmente alla consegna dell'immobile, verrà rilasciato in duplice copia e sottoscritto da entrambe le parti contraenti, apposito verbale di consegna corredato da inventario di consistenza dell'arredo.

Il Comune consegnerà all'impresa appaltatrice copia delle chiavi necessarie per l'accesso, che dovranno essere conservate con la massima cura; l'eventuale smarrimento di dette chiavi comporterà per l'impresa l'onere derivante dalla sostituzione della serratura e di ogni altra spesa connessa.

Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà provvedere con la massima diligenza alla chiusura di porte e finestre prima di abbandonare la struttura al termine delle attività quotidiane, restando l'impresa responsabile degli eventuali danni conseguenti alla mancata chiusura.

Alla scadenza del contratto l'affidatario sarà tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e mobili, le attrezzature e gli arredi in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale redatto con le stesse modalità.

Sarà a carico dell'affidatario la sostituzione/reintegro del materiale mancante o danneggiato consegnato dal Comune con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente tale termine il Comune avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli

mancanti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 12 GESTIONE DEGLI IMMOBILI

Art. 12.1 Manutenzione

I locali, gli arredi e le attrezzature, di proprietà del Comune di Misano Adriatico, sono concessi in uso all'affidatario e verranno utilizzati da questo esclusivamente per l'espletamento delle attività previste nella gestione del servizio oggetto dell'appalto.

I locali, gli impianti e le attrezzature dovranno essere accessibili ai referenti del Comune o da personale da questo incaricato, in qualunque momento, per l'opportuna sorveglianza ed i controlli del caso, nonché al personale dipendente del Comune o ad impresa di sua fiducia per l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura richiesti dal Comune.

L'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese agli interventi di ordinaria manutenzione; rientrano nelle manutenzioni ordinarie tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione dell'immobile, che ne garantisca l'efficienza e la durata nel tempo e che riguardano (a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo): le tinteggiature delle pareti, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, gli spurghi delle fognature, la sostituzione di corpi illuminanti non funzionanti, la riparazione di arredi e giochi interni, la riparazione degli elettrodomestici ed in generale tutte le riparazioni che possano essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo.

Spetta all'appaltatore provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria dell'area esterna alla struttura e delle aree verdi, in particolare: pulizia delle aree cortilizie, in modo tale che ne sia sempre garantita l'igiene ed il decoro. Durante la stagione autunnale ed invernale compete all'appaltatore provvedere alla raccolta e allo smaltimento delle foglie presenti nell'area cortilizia; sono altresì a carico dell'appaltatore lo sfalcio dell'erba effettuato secondo una periodicità che garantisca sempre un'altezza dell'erba non superiore a 15 cm dal suolo e l'irrigazione del verde secondo le istruzioni che verranno comunicate dalla stazione appaltante.

L'Appaltatore, in relazione a quanto riscontrato durante la sua attività di controllo e manutenzione dello stato dell'immobile e attrezzature, ha l'obbligo di informare il Comune in merito ad ogni esigenza rilevata e non risolta ed a tutte quelle situazioni che dovranno essere necessariamente valutate dagli uffici competenti.

L'Appaltatore non può apportare modifiche agli impianti ed alla struttura edilizia senza avere prima acquisito la preventiva autorizzazione scritta del Comune.

L'immobile e tutto quanto elencato nell'inventario analitico allegato al verbale di consegna rimarranno di esclusiva proprietà del Comune e non saranno pertanto assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico dell'affidatario.

L'Appaltatore dovrà individuare una figura di riferimento all'interno della propria struttura organizzativa quale referente tecnico per le questioni manutentive nei rapporti con il Comune e predisporre una procedura strutturata per la ricezione delle richieste di manutenzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: numero telefonico dedicato, indirizzo mail ordinaria e pec).

Spettano al Comune gli interventi di manutenzione straordinaria.

L'affidatario dovrà trasmettere via mail al Settore Tecnico Ambientale del Comune, con cadenza annuale, un report degli interventi di ordinaria manutenzione, precisando dettagliatamente tipologia e numero di interventi realizzati e interventi a carico del Comune richiesti.

Qualora venisse comminata una sanzione da parte dell'AUSL della Romagna per la mancata esecuzione, nei tempi previsti dal relativo verbale, di opere di manutenzione ordinaria di competenza dell'affidatario, tale sanzione sarà addebitata allo stesso. Sarà sua cura trasmettere al Comune, nel più breve tempo possibile, a mezzo posta certificata, copia del verbale AUSL, al fine di attivare il controllo ed il monitoraggio delle attività di spettanza dell'affidatario.

Art. 12.2 Utenze

In relazione alla gestione delle utenze, l'affidatario è tenuto, all'atto della consegna del servizio, a provvedere alla voltura o alla stipula a proprio nome dei contratti relativi a tutte le utenze afferenti all'immobile adibito a nido d'infanzia (luce, acqua, telefono e connettività Internet, riscaldamento e condizionamento).

Spetta quindi all'affidatario l'attivazione di utenza telefonica fissa presso la struttura sede del servizio e la connettività alla rete dati per la navigazione su Internet.

Tutti costi relativi alle utenze, ivi inclusi oneri fissi, consumi, tasse e canoni accessori, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore per tutta la durata del contratto, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 12.3 Smaltimento dei rifiuti

La gestione dei rifiuti deve essere eseguita secondo le regole vigenti nel Comune di Misano Adriatico e conforme alle eventuali specifiche indicazioni fornite dall'AUSL della Romagna.

È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto, solido e liquido, negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.).

I rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio devono essere raccolti in maniera differenziata secondo le modalità di raccolta stabilite dal Comune di Misano Adriatico.

Spetta inoltre all'affidatario il pagamento della tassa smaltimento rifiuti della nuova struttura.

ART. 13 CONDUZIONE E CUSTODIA DEL NIDO, PULIZIA E RIORDINO DEI LOCALI

Art. 13.1 Norme generali di custodia

Sono a carico dell'appaltatore le seguenti attività generali:

- a) apertura della struttura e chiusura di tutti gli accessi e di tutte le finestre al termine del servizio, al fine di garantire la sicurezza dei medesimi, compresa la corretta attivazione/disattivazione dell'allarme se presente;
- b) accensione – spegnimento dei corpi illuminanti e delle attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, avendo cura di adottare procedure e precauzioni volte a perseguire il massimo risparmio energetico e la sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi del D.lgs. 81/2008);
- c) controllo degli ingressi da e per l'esterno.

Art. 13.2 Pulizia interna ed esterna

La pulizia dei locali deve essere eseguita a regola d'arte con la massima cura e diligenza nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte ad evitare ogni eventuale danno a persone, locali, mobili ed arredi.

E' a carico dell'appaltatore l'acquisto di prodotti per la pulizia, interna ed esterna, aventi le caratteristiche di seguito descritte.

L'appaltatore deve utilizzare prodotti detergenti, disinfettanti e disinfestanti conformi alla normativa vigente e in aderenza a quanto prescritto di seguito.

I detergenti dovranno essere utilizzati dal personale secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici, con particolare attenzione alle concentrazioni e alle temperature indicate sulle confezioni. I detergenti e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave. I prodotti impiegati non dovranno arrecare danno a persone, arredi, rivestimenti, attrezzature, ecc.

L'appaltatore dovrà utilizzare detergenti privi di sostanze tossiche e dovrà sempre mettere a disposizione della Stazione appaltante la lista dei prodotti utilizzati, con relative schede di sicurezza e darne comunicazione in caso di sostituzione. È vietata la costituzione di depositi/scorte di prodotti infiammabili.

I detergenti da utilizzare per le **pulizie ordinarie** sono:

- detergenti multiuso, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse;
- detergenti per finestre, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di

finestre, vetro e altre superfici lucide;

- detergenti per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione, anche per strofinamento, della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce.

Oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, i prodotti detergenti devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, quale, ad esempio, la Nordic Ecolabel, la Der Blauer Engel o la Österreichisches Umweltzeichen.

Possono essere utilizzati anche prodotti privi delle suddette etichette, qualora tali prodotti siano concentrati (vale a dire prodotti da diluire prima dell'uso e con tasso di diluizione minimo di 1:100 (1%) per le pulizie "a bagnato", oppure prodotti concentrati, con tasso di diluizione fino a 1:2, per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger) e almeno conformi ai Criteri Ambientali Minimi per i prodotti detergenti concentrati utilizzati nelle pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2, in possesso dei rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico.

I detergenti devono essere usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

Per le pulizie periodiche e straordinarie, i detergenti per gli impieghi specifici (ceranti, agenti impregnanti e protettivi, deceranti, decappanti, i prodotti per moquette e tappeti, i detergenti acidi forti, detergenti sgrassanti forti; i prodotti per la manutenzione dei mobili; i prodotti per la manutenzione del cuoio e della pelle, i prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox, i disincrostanti per la cucina e le lavastoviglie, i detersolventi, gli smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti), oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere almeno conformi ai CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici sub E, lett. a), da punto 1 a punto 8 ed in possesso del rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico o dei mezzi di prova alternativi, ove non siano in possesso di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, come previsto sub E, lett. a) punto 9.

Macchine

Le lavasciuga, le idropulitrici e le altre macchine per la pulizia eventualmente usate debbono essere ad alimentazione elettrica via cavo o a batteria, con uomo o senza uomo a bordo a seconda delle caratteristiche dei locali in cui i servizi devono essere resi e del tipo di sporco da trattare tipico dei locali di destinazione del servizio.

Tali macchine devono essere progettate e realizzate in modo tale da favorire la maggiore durata della loro vita utile ed il riciclaggio dei diversi materiali di cui sono composte a fine vita. I materiali devono essere tutti riciclabili, anche se alcune parti del macchinario, per la specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali. I materiali diversi devono essere facilmente separabili. Le parti soggette ad usura, danneggiamenti o malfunzionamenti devono essere rimovibili e sostituibili.

Le parti in plastica devono essere marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte in base alla DIN 7728 e 16780 e la UNI EN ISO 1043/1.

Le macchine eventualmente impiegate per le attività di pulizia devono essere munite di scheda tecnica redatta dal produttore che indichi denominazione sociale del produttore, la relativa sede legale e il luogo di fabbricazione del tipo e modello di macchina, le emissioni acustiche espresse in pressione sonora e se, nelle parti di plastica, sia usata plastica riciclata e in quale percentuale rispetto al peso della plastica complessivamente presente nella macchina.

In sede di esecuzione del contratto l'impresa aggiudicataria rende disponibile in cantiere il manuale d'uso e manutenzione delle macchine che riporti le modalità operative previste nelle diverse tipologie di cantiere, le indicazioni per l'operatore per garantire l'utilizzo in sicurezza e per la rimozione dello sporco solido e/o liquido a fine lavoro, la descrizione delle operazioni di pulizia della macchina e le attività

previste per il ripristino delle parti soggette ad usura e le informazioni su come reperire la documentazione per il corretto disassemblaggio della macchina a fine vita per avviare i componenti all'attività di riciclaggio e smaltimento da parte del personale tecnico addetto alle attività di manutenzione straordinaria.

L'impresa aggiudicataria effettua inoltre le manutenzioni delle macchine come suggerito dal produttore al fine di garantirne la massima durata ed efficienza in uso e deve tenere aggiornato e a disposizione anche del Direttore dell'esecuzione del contratto, un registro delle manutenzioni siglato dal soggetto autorizzato alle manutenzioni.

L'Appaltatore deve assicurare condizioni igienico sanitarie degli ambienti della struttura ottimali e conformi a quelle previste e ritenute idonee ad un contesto scolastico che ospita minori di sei anni di età.

L'Appaltatore dovrà presentare in sede di gara un Piano per lo svolgimento delle pulizie su base annua.

Il Piano deve indicare:

- modalità di esecuzione e cadenza delle pulizie quotidiane e periodiche;
- modalità e periodicità delle pulizie delle aree cortilizie;
- procedure di sanificazione straordinaria in caso di accertata profilassi sanitaria e/o contagio nel nido;
- attrezzature e tipologia di prodotti usati;
- modalità d'uso di detergenti e disinfettanti.

Il Piano delle pulizie ed il correlato piano di lavoro dovranno essere presenti nella struttura e sempre disponibili alla consultazione del personale, unitamente alle schede di monitoraggio degli interventi effettuati quotidianamente.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore le pulizie straordinarie, ivi comprese quelle che dovessero rendersi necessarie a seguito di lavori presso la struttura o altro. L'Appaltatore deve garantire la pulizia straordinaria, almeno una volta all'anno, delle superfici alte quali soffitti e vetrate, e nello specifico:

- Rimozione polvere, ragnatele e sporcizia depositata su soffitti, controsoffitti (inclusi pannelli forati o grigliati), travi, velette, condotte a vista e corpi illuminanti, tramite spolveratura a secco, aspirazione industriale e/o lavaggio, in base al materiale del supporto;

- Pulizia, lavaggio e asciugatura di vetrate, lucernari, serramenti, infissi, telai, davanzali, cerniere e guarnizioni, in qualsiasi ubicazione e altezza, inclusi i vetri sovrapposti e le parti non in vista.

L'Appaltatore potrà svolgere dette pulizie straordinarie anche avvalendosi di ditte esterne qualificate.

Ad intervenuta aggiudicazione, l'Appaltatore dovrà produrre le schede tecniche e/o di sicurezza dei detersivi e detergenti indicati, al fine di garantire l'idoneità dei prodotti al particolare impiego al quale devono essere destinati all'interno dell'asilo nido.

Dovrà essere mantenuto un registro che comprovi il rispetto dei calendari di pulizia previsti dal capitolato; detto registro dovrà essere messo a disposizione degli organi addetti al controllo, compresa l'AUSL.

L'Appaltatore attua un sistema di gestione della qualità dei processi di pulizia e sanificazione che tenga almeno conto dei seguenti elementi:

- l'individuazione del responsabile del sistema qualità;
- la possibilità di identificare quotidianamente l'operatore che esegue gli interventi al fine di rendere più efficace l'autocontrollo;
- l'esecuzione di monitoraggi periodici sul livello di igiene conseguito e di controlli di processo per verificare la corretta attuazione delle procedure di pulizia o, se del caso, di sanificazione.

Nel protocollo di pulizia dovranno essere puntualmente descritti:

- i metodi di valutazione delle procedure di pulizia, che dovranno essere concordati e condivisi

con la struttura di destinazione del servizio;

– le eventuali misure premiali che l'azienda mette in atto in caso di esiti sempre positivi dei controlli che vengono eseguiti sulle operazioni svolte da ciascun singolo operatore.

L'Appaltatore è chiamato ad attivare immediate azioni correttive, ove necessario, per il raggiungimento di un adeguato livello di igiene e ad attenersi alle indicazioni dei referenti della struttura servita finalizzate a garantire l'igiene e la connessa sicurezza degli utenti.

Entro 15 giorni dalla decorrenza contrattuale, l'Appaltatore comunica formalmente al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo del responsabile del sistema di qualità ed invia una relazione descrittiva dei metodi di valutazione e delle eventuali misure premiali previste. Ove non designato, la figura del Responsabile s'intende assorbita nel ruolo del Capo progetto.

Nel nido non possono essere utilizzati:

- prodotti con funzione esclusivamente deodorante o profumante;
- piumini di origine animale e segatura del legno;
- attrezzature e prodotti non riparabili, se nel mercato vi sono prodotti alternativi riparabili e sono disponibili pezzi di ricambio;
- elementi tessili a frange (spaghetti) per le pulizie a bagnato (quale, ad esempio, il mocio);
- elementi tessili monouso e carta, fatto salvo documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la struttura di destinazione.

Gli elementi tessili impiegati per le pulizie ordinarie a bagnato di pavimenti, altre superfici, vetri, specchi e schermi devono essere riutilizzabili, piatti (lavaggio a piatto), preferibilmente in microfibra, con titolo o denaturatura dTex. Tali elementi tessili e le attrezzature con elementi tessili devono essere provvisti di schede tecniche indicanti il titolo o denaturatura espressa in dTex della microfibra utilizzata e le modalità di lavaggio idonee a preservarne più a lungo le caratteristiche prestazionali.

Gli elementi tessili riutilizzabili usurati (ovvero che hanno perso parte delle loro proprietà funzionali) non possono essere impiegati.

L'impregnazione degli elementi tessili per il lavaggio dei pavimenti con soluzioni detergenti e/o disinfettanti deve essere condotta sulla base di procedure e sistemi che evitino la discrezionalità degli operatori in merito al grado di impregnazione dei tessili e che siano efficienti sotto il profilo dell'uso delle risorse idriche e il consumo di prodotti chimici. A tal proposito devono pertanto essere usati elementi tessili impregnati prima dello svolgimento del servizio o direttamente sul carrello. Fanno eccezione esigenze specifiche, come lo sporco bagnato e di grossa pezzatura (ad esempio negli ingressi di edifici nei giorni di pioggia), oppure lo sporco grasso o incrostato dove è previsto il risciacquo (ad esempio nelle cucine) per le quali è appropriato, e dunque consentito, l'uso di carrelli con strizzatore a due secchi o a secchio con doppia vasca, per tenere separata l'acqua pulita dall'acqua sporca. L'acqua di risciacquo deve essere cambiata con l'appropriata frequenza.

Le attrezzature per le pulizie manuali devono essere costituite da carrelli con secchi e altri eventuali contenitori di plastica riciclata almeno al 50% in peso, con colori diversi a seconda della destinazione d'uso (risciacquo degli elementi tessili in acqua pulita; impregnazione con la soluzione detergente/disinfettante o ad azione combinata diluita secondo i dosaggi raccomandati dal produttore).

Art. 13.3 Altri servizi ausiliari

L'Appaltatore garantirà il servizio di lavanderia della biancheria utilizzata nella struttura oggetto dell'appalto. Il processo di lavaggio deve garantire:

- a) una condizione chimica neutra;
- b) un risciacquo accurato per eliminare ogni traccia di prodotti che possano essere responsabili di allergie e irritazioni;

c) l'eliminazione degli odori.

La fornitura degli elettrodomestici necessari ovvero lavatrice e asciugatrice è a carico del Comune.

L'appaltatore deve garantire la somministrazione dei pasti, compreso lo spuntino della mattina, nel pieno rispetto delle procedure di HACCP e di tutta la normativa vigente in materia alimentare, di igiene e sanificazione, o altro pertinente, per tutta la durata dell'affidamento del servizio.

Il servizio di somministrazione dei pasti comprende le attività di apparecchiatura e sparecchiatura dei tavoli al momento del pranzo, porzionamento e distribuzione dei pasti ai bambini, dello spuntino di metà mattina, riconsegna dei carrelli con le stoviglie utilizzate, riordino, pulizia e sanificazione delle sezioni dopo che si è consumato il pasto nel rispetto della normativa vigente. Durante queste attività, gli operatori ausiliari devono indossare vestiario adeguato ed attenersi alle prescrizioni dettate dall'AUSL in sede di sorveglianza sanitaria nelle comunità scolastiche infantili.

Il gestore del servizio di ristorazione provvederà alla fornitura delle tovaglie, dei tovaglioli e delle stoviglie (piatti, posate, bicchieri) necessarie per la consumazione dei pasti, al lavaggio delle stoviglie e dei contenitori termici e al riassetto dell'angolo cucina.

È a carico dell'Appaltatore la fornitura dei bavaglioni.

Per garantire i controlli quantitativi della Stazione appaltante riferiti al numero dei pasti effettivamente erogati, l'appaltatore è tenuto a comunicare mensilmente al Comune il numero dei pasti usufruiti dai bambini iscritti, secondo i canali e le modalità che verranno comunicati dal Direttore dell'esecuzione.

L'appaltatore deve provvedere alla definizione in apposito manuale del proprio piano di autocontrollo dell'igiene della manipolazione e distribuzione degli alimenti ai sensi del REG (CE) 852/2004.

ART. 14 - ARREDI, ATTREZZATURE E STRUTTURE PER IL GIOCO

L'affidatario si impegna a mantenere la dotazione di arredi esterni ed interni, risultante dal verbale di consegna, adeguati all'età dei bambini, a norma di legge, provvedendo, in ogni caso di guasti e rotture, alla sostituzione a proprie spese con elementi delle medesime qualità e caratteristiche. I giochi e gli arredi sostituiti a proprie spese dall'Appaltatore nel corso dell'esecuzione resteranno di sua proprietà al termine dell'appalto, senza che null'altro sia dovuto da parte dell'Amministrazione comunale.

L'affidatario si impegna a mantenere gli arredi costantemente in buono stato e ad assicurare in ogni momento un utilizzo corretto degli stessi, che tuteli la sicurezza dei bambini.

Per arredi esterni si intendono tutti gli arredi, suppellettili, giochi, strutture per ricovero attrezzi, in qualunque materiale edificati, complementari e funzionali all'uso dell'edificio e collocate a cielo aperto.

Questa gestione comprende l'insieme di attività operative di ripristino, controllo, ispezione, verifica, riparazione, sostituzione e collaudo riguardanti tutte le componenti degli arredi e giochi collocati all'esterno degli edifici. L'appaltatore deve prevedere una ciclicità di interventi programmati al fine di mantenere nel tempo la perfetta usabilità e stato manutentivo di ogni elemento tecnico componente detti arredi.

ART. 15 - MATERIALI DI GIOCO E DIDATTICI

La dotazione dei giochi e dei materiali da utilizzare nell'ambito delle sezioni è a carico dell'Appaltatore. A tal fine dovrà utilizzare materiali di gioco e didattici adeguati a sostenere il progetto pedagogico, educativo e didattico, sufficienti per qualità e quantità, attinenti alle varie aree di sviluppo dei bambini ed a norma di legge in termini di conformità e sicurezza.

La dotazione di giochi e materiali deve essere in linea con l'approccio pedagogico dei servizi educativi del Comune di Misano Adriatico, ricavabile dai documenti ufficiali disponibili al link:

<https://www.comune.misano-adriatico.rn.it/it-it/servizi/educazione-e-formazione/richiedere-iscrizione-all-asilo-nido-357-39593-1-2945038056404c9546a21e6136c920e4>

e nello specifico con le Linee guida per l'Educazione all'aperto e la Progettazione dei giardini scolastici.

La predetta dotazione dovrà essere mantenuta costantemente in buono stato e pulita e dovrà essere rinnovata quando necessario. In ogni momento dovrà essere garantito un utilizzo corretto al fine di garantire la massima sicurezza dei bambini.

E' altresì a carico dell'appaltatore l'acquisto di materiali di cancelleria e di consumo per la gestione del servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: libri, materiale fotografico e audiovisivo, materiale cartaceo, toner per la stampante).

E' altresì a carico dell'appaltatore la fornitura:

- dei prodotti per l'igiene personale dei bambini, compresi i pannolini, aventi le migliori caratteristiche sotto il profilo della certificazione della qualità;
- della cassetta di pronto soccorso con medicinali e presidi necessari, per i bambini e per il personale, che dovrà essere periodicamente controllata nel rifornimento e nelle scadenze.

ART. 16 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune di Misano Adriatico mantiene:

- a) le funzioni di indirizzo e controllo;
- b) il controllo del rispetto degli standard organizzativi e di qualità fissati dalla normativa regionale.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, in qualsiasi momento essa lo ritenga necessario, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, di effettuare controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente Capitolato, nonché al Progetto presentato in sede di gara.

L'attività complessiva e la qualità del servizio saranno oggetto di monitoraggio e valutazione da parte dell'Amministrazione comunale ai sensi del presente Capitolato; a tal fine l'Amministrazione potrà prendere visione dei registri e dei documenti ritenuti utili e potrà effettuare controlli in merito al rispetto di tutte le normative inerenti la sicurezza, la privacy, il contratto di lavoro del personale dipendente e la verifica delle effettive presenze del personale utilizzato.

Sono a carico dell'Amministrazione comunale:

- le iscrizioni degli utenti aventi diritto
- le procedure di ammissione e eventuale dismissione degli utenti;
- la definizione e riscossione delle rette

L'Amministrazione comunale, per il corretto svolgimento del servizio, si impegna:

- a fornire il servizio mensa come specificato al precedente art 7 del presente capitolato
- ad effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate all'art 27 del presente capitolato;
- ad effettuare il versamento di un corrispettivo aggiuntivo nell'eventualità in cui siano inseriti bambini con disabilità certificata, conformemente a quanto disposto all'articolo 3.2 del presente capitolato;
- ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile e delle attrezzature (salvo danni arrecati allo stesso per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti dell'Impresa affidataria).

ART. 17 - TIROCINANTI E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

L'aggiudicatario potrà inserire nel servizio tirocinanti curricolari/extracurricolari attivati mediante convenzione con Università pubbliche e/o volontari del Servizio Civile in maniera non sostitutiva rispetto all'organico previsto, previa autorizzazione della Stazione appaltante e verifica del loro congruo utilizzo senza oneri per il Comune.

ART. 18 - REFERENTE DELL'APPALTO

L'affidatario si impegna ad indicare un proprio rappresentante, individuato come "**Capo progetto**", il

quale assume la responsabilità di referente, con ampia reperibilità comunque garantita negli orari di apertura del servizio, incaricato di tenere i rapporti con il referente del Comune e che costituirà l'interlocutore primario per tutto ciò che attiene l'esecuzione dell'appalto. Il nominativo di detto referente dovrà essere indicato prima della stipulazione del contratto.

L'affidatario ha l'obbligo di presentare, alla fine di ogni anno educativo, una relazione dettagliata contenente i dati sull'attività svolta e documentata, con una valutazione dei risultati raggiunti nell'anno educativo di riferimento.

Il Comune altresì designerà un proprio referente che gestirà i rapporti ed i contatti con l'affidatario.

ART. 19 – CONTINUITÀ DEL SERVIZIO - SCIOPERI

Poiché le funzioni previste dal presente capitolato investono, ai sensi della vigente normativa, l'ambito dei servizi pubblici essenziali, l'affidatario si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolamentano la materia.

L'appaltatore, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, si impegna a darne comunicazione scritta al Comune ed alle famiglie utenti del servizio, nei termini previsti dall'art. 2 della L. 146/90 e s.m.i., garantendo, comunque, le modalità di prestazioni previste dalla legge stessa, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi decentrati/territoriali. L'appaltatore deve garantire inoltre il rispetto delle suddette normative e dei contratti decentrati/territoriali che nel corso dell'appalto verranno emanati in materia.

L'Appaltatore non può sospendere le prestazioni oggetto del presente capitolato in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione appaltante.

In caso di sciopero nel servizio comunale di supporto, come la refezione, che possa incidere sulla regolarità del servizio educativo, il Comune è tenuto a darne comunicazione alla ditta almeno 5 giorni prima del giorno fissato per lo sciopero, concordando sulle modalità di far fronte all'evenienza.

In caso di chiusure straordinarie del servizio per causa di forza maggiore, come ad esempio avversità atmosferiche particolarmente forti o per esigenze sanitarie o pandemiche, la prestazione lavorativa può essere differita, su richiesta della Stazione appaltante, in una circostanza successiva.

Nulla è dovuto alla ditta per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

CAPO III – CONTROLLO QUALITÀ, VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

ART 20 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile tale attività di verifica.

Tali controlli hanno lo scopo di verificare il rispetto della qualità del servizio sulla base di quanto stabilito nel presente Capitolato e nel "Progetto Pedagogico/educativo ed organizzativo" presentato in sede di gara.

Il Direttore dell'esecuzione procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo II dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

Il Comune in particolare eserciterà, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione, nel corso dell'intera durata contrattuale, puntuali verifiche in merito a:

- controllo delle prestazioni effettuate;
- regolare impiego della manodopera;
- rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- osservanza della normativa antinfortunistica;
- osservanza della normativa in materia di privacy;
- regolare assolvimento degli obblighi contributivi;
- adempimento degli obblighi fiscali.

- rispetto del rapporto numerico personale-bambini presenti.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri che il DEC riterrà necessari. In relazione alla natura della prestazione potranno essere disposti controlli, anche a campione, con modalità idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

ART. 21 - CONTESTAZIONI

Qualora venga accertata in capo all'appaltatore la violazione di obblighi derivanti da disposizioni normative, dal presente Capitolato o nascenti dall'offerta presentata in gara, la stazione appaltante provvederà a contestare l'inadempimento secondo le modalità descritte di seguito che garantiscono il contraddittorio dell'aggiudicatario, anche in conformità con quanto previsto dall'art 10 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 relativamente ai casi di risoluzione del contratto.

La stazione appaltante invia all'aggiudicatario, tramite posta elettronica certificata, una contestazione in forma scritta riportante l'inadempimento riscontrato.

All'appaltatore è riconosciuta la facoltà di presentare le sue controdeduzioni scritte, sempre a mezzo di posta elettronica certificata, entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione.

Nel caso di inutile decorso del termine o di giustificazioni ritenute non accoglibili dalla stazione appaltante, questa può ricorrere, a seconda della gravità dei casi, agli strumenti previsti ai successivi articoli 22, 23 e 24 del presente capitolato.

Dell'esito del procedimento, il Responsabile Unico di Progetto dà comunicazione all'aggiudicatario entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse.

ART 22 – CLAUSOLA PENALE PER INADEMPIENZE SUGLI IMPEGNI DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Il RUP, qualora accerti e contesti formalmente all'Appaltatore di non aver eseguito od ottemperato a quanto dichiarato in sede di gara nell'offerta tecnica, provvede alla quantificazione economica dell'importo delle prestazioni non eseguite mediante analisi dei costi ovvero indagine di mercato e dispone l'applicazione di una penale di pari importo in detrazione alle somme dovute all'Appaltatore per il servizio affidato.

La presente clausola penale si applica direttamente all'Appaltatore anche per fatto addebitabile a eventuali imprese subappaltatrici o ai fornitori.

ART 23 - PENALI

Oltre alle penali per ritardo indicate al successivo art 32 del presente capitolato, in caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

Per mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, verrà applicata una penale pari al	triplo del corrispettivo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito integrale degli eventuali oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore e fatto salvo il risarcimento danni
Inosservanza degli orari di apertura del servizio (ritardo superiore a venti (20) minuti), verrà applicata una penale pari a	1.000 euro per singolo episodio

Mancato rispetto di termini previsti per l'inoltro al Comune di informazioni relative al servizio, con particolare riguardo ai dati necessari ad alimentare la banca dati SPI.ER, verrà applicata una penale pari a	50,00 euro per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito di volta in volta dal Comune e comunicato con preavviso di almeno 15 gg.
Comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, verrà applicata una penale	Da 50,00 a 500,00 euro per ogni singolo episodio, secondo la gravità e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Qualora il comportamento scorretto perduri o sia rilevato per più di due volte, si dovrà procedere alla sostituzione del personale interessato.
Mancato ottenimento dell'accreditamento entro il termine stabilito dal presente Capitolato Speciale, verrà applicata una penale	Pari a 50,00 euro per ogni giorno di ritardo
Per ogni violazione in materia di trattamento dei dati personali, in base alla gravità, verrà applicata una penale	pari a 500,00 euro per ogni violazione
Comunicazione della Prefettura – ufficio territoriale del Governo competente delle informazioni interdittive di cui all'art 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 successivamente alla stipula del contratto effettuata nelle more dell'acquisizione delle informazioni, potrà essere applicata una penale pari al	15% dell'ammontare netto contrattuale

Per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali o altre violazioni agli obblighi derivanti:

- dal presente capitolato

- dall'offerta tecnica

aventi carattere:

- amministrativo e relativo alla gestione del personale, ivi compresa la formazione dello stesso;

- organizzativo, riguardante aspetti pedagogici ed educativi;

- di esecuzione dei servizi accessori (pulizia, accoglienza, manutenzione, ecc);

- di fornitura di materiale

verrà applicata, in base alla gravità della violazione, una penale pari al 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Il Comune di Misano Adriatico compensa i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, si avvale della garanzia definitiva di cui all'articolo 30 del presente capitolato. In tale evenienza, l'Impresa dovrà provvedere alla ricostituzione integrale del deposito cauzionale entro 30 giorni dal ricevimento di formale comunicazione da parte dell'Amministrazione comunale, pena lo scioglimento del contratto.

Si dà atto che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, anche di immagine, derivante da gravi inadempimenti contrattuali che determinino un impatto sull'erogazione del servizio.

ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto è disciplinata, quanto a presupposti, modalità e conseguenze, dall'art. 122 del Codice.

Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste nell'art. 122, le parti stabiliscono che il verificarsi di uno dei casi sottoelencati costituisce grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni:

- mancato avvio del servizio rispetto alla data comunicata dalla Stazione Appaltante decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di consegna o sospensione nell'erogazione per un periodo uguale o superiore a 5 giorni lavorativi nel corso di durata del contratto, anche se frazionati;
- abbandono del contratto o interruzione non motivata del servizio, anche parziale, salvo che per forza maggiore;
- impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con l'Appaltatore e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio o reiterato impiego (tre o più episodi nel corso della durata del contratto) di personale non in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente (fatta salva l'autorizzazione di cui all'art. 3.2 del capitolato);
- perdita, in corso di esecuzione, di uno o più requisiti necessari al mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento, ove l'appaltatore non abbia adempiuto nei termini prescritti dalla diffida;
- decorsi sei mesi dalla scadenza del termine stabilito dal Capitolato per l'ottenimento dell'accreditamento, la Stazione appaltante, previa diffida, potrà procedere alla risoluzione del contratto;
- violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di sicurezza e prevenzione;
- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza contributiva, inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- è intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94-98 del Codice.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, da parte del Comune seguendo la procedura indicata all'art. 10 dell'allegato II.14 al Codice.

All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

L'osservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un'obbligazione contrattuale dell'Appaltatore medesimo verso l'Amministrazione; pertanto qualora emergessero irregolarità ed inadempienze da parte dell'Appaltatore e dei subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto sarà considerato grave inadempienza contrattuale e potrà determinare la risoluzione del contratto, con rivalsa da parte dell'Amministrazione per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione del servizio, fermo restando, in linea generale, la facoltà dell'Amministrazione di sospendere i pagamenti e di rivalersi sulla polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto il Comune si riserva di interpellare progressivamente i concorrenti presenti in graduatoria al fine di sottoscrivere un nuovo contratto; in tal caso, ai sensi dell'art 124 del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidamento avverrà alle condizioni proposte in gara dall'operatore economico interpellato.

ART 25 - RECESSO

Il solo Comune può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, in qualunque tempo e fino al termine del servizio per ragioni di pubblico interesse, con preavviso di almeno trenta giorni da comunicarsi al contraente tramite PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, il contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione comunale.

In caso di recesso da parte dell'Amministrazione comunale, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo proposto dall'appaltatore in sede di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1, comma 13, del D.Lgs. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, l'Ente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni Consip migliorative rispetto a quelle del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1, comma 13, D.Lgs. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135.

Il recesso verrà inoltre esercitato nei casi previsti dagli articoli 88 comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime; gli eventuali accordi in deroga sono nulli.

Al fine di garantire un elevato livello di qualità, la gestione del servizio deve essere impostata sul principio dell'unitarietà gestionale del servizio, del progetto pedagogico/educativo e dei PEI.

L'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni: attività di cui agli artt. 8 e 13 (escluse le attività qualificate di seguito come subappaltabili) del presente Capitolato Speciale, poiché costituiscono prestazioni fra loro integrate ed inscindibili nell'ambito del processo di gestione e conduzione delle sezioni del nido. Tali prestazioni, pur essendo distinguibili in linea di principio, non sono, da un punto di vista operativo, separabili in quanto simultanee e contestuali. Sussiste inoltre l'esigenza della Stazione Appaltante di garantire l'unitarietà del governo del servizio.

Sono subappaltabili, per la loro peculiare natura, unicamente le attività di cui ai seguenti articoli del Capitolato speciale d'appalto: art. 12.1 Manutenzione degli immobili; art. 13.2 limitatamente ai servizi di pulizia dell'area esterna, pulizie straordinarie e sanificazioni straordinarie.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta se intende subappaltare o concedere in cottimo le predette attività. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del D. Lgs 36/2023.

Ai sensi dell'art 119, comma 12, del codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse o equivalenti tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

ART 27 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore, determinato sulla scorta del ribasso offerto sul prezzo a base d'asta indicato al precedente art 6, è determinato su base mensile, in base al numero dei bambini iscritti e frequentanti e sulla base delle specifiche relative alle casistiche di cui ai successivi commi 4, 5 e 6.

Il corrispettivo per posto bambino mensile è determinato in sede di gara, in base all'offerta economica

presentata dal soggetto risultato vincitore.

2. Sarà cura della ditta aggiudicataria fornire mensilmente al Comune gli elementi dimostrativi necessari a comprovare il numero dei bambini frequentanti, mediante la presentazione al Comune dei registri di presenza mensile dei bambini, sottoscritti dal personale educativo di sezione.

3. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore, considerato comprensivo di tutti i costi necessari per l'espletamento del servizio, viene liquidato per il periodo di effettivo svolgimento dell'attività, ovvero per 10,5 mensilità (dal 15 settembre al 31 luglio dell'anno successivo). A tale fine, la ditta affidataria provvederà mensilmente ad emettere fattura nei confronti del Comune, relativamente al numero dei bambini che hanno iscritti e frequentanti nel mese di riferimento.

4. In fase di inserimento, il Comune corrisponderà alla ditta appaltatrice il prezzo intero per ogni bambino effettivamente iscritto e frequentante ed un importo ridotto del 60% per i bambini in attesa di inserimento.

5. Qualora si verificasse, in corso d'anno, il ritiro di un bambino, verrà corrisposta la retta piena fino alla fine del mese in corso e una retta ridotta del 50% sino all'occupazione del posto per un periodo massimo di un mese.

6. Nel caso di assenza del bambino (es. malattia) il Comune corrisponderà il 100% dell'importo del corrispettivo a posto bambino.

7. Nel corso dell'esecuzione del contratto, le prestazioni oggetto dello stesso, ai sensi dell'art 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, potranno subire variazioni sia in aumento che in diminuzione.

L'eventuale riduzione di posti bambino non darà all'appaltatore titolo ad alcun risarcimento o indennizzo. Saranno pagate in ogni caso le prestazioni effettivamente rese.

ART 28 – FATTURAZIONE E TRACCIABILITÀ

1. L'appalto è aggiudicato **“a misura”**; in considerazione del fatto che il prezzo è calcolato sulla base del reale consumo del servizio, l'appalto è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art 125, comma 1, del Codice riferite alle anticipazioni.

2. Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio è liquidato dietro presentazione di regolare fattura mensile.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto che sarà sottoscritto e al CIG (codice identificativo di gara).

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Misano Adriatico (C.F. 00391260403) – Via Della Repubblica 140 – 47843 Misano Adriatico (RN) e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico in ottemperanza al D.M. n. 55 del 3/4/2013 e al D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014 ed essere inviate al codice IPA del settore Pubblica Istruzione: MKSYKI

Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che, a causa della mancata produzione delle certificazioni e dei documenti previsti non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. In particolare:

- si impegna, ai sensi dell'art 3 della medesima legge, ad aprire o comunque fornire gli estremi di un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale ricevere i pagamenti per il presente contratto, e a comunicare i nominativi della/e persona/persona delegata/e ad operare su di esso. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario

effettui transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il contratto si risolverà di diritto. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione;

- assume pertanto l'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del suddetto conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessato all'appalto, inerirà apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di rispettare gli adempimenti inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei medesimi contratti. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte in ordine agli obblighi di tracciabilità finanziaria, è obbligato a darne comunicazione immediata alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio Territoriale del Governo della Provincia dove ha sede la Stazione Appaltante.

ART. 29 – PARTICOLARI ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti, come da **Patto di integrità** approvato dal Comune di Misano Adriatico con deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 29/04/2022, e sottoscritto dall'Appaltatore, agli atti d'ufficio.

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al **Protocollo di intesa** per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16.09.2013 (sito Prefettura di Rimini), tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/rimini>, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART. 30 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art 117 del D.Lgs. 36/2023, al fine di garantire il corretto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'appaltatore è tenuto a produrre idonea garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo del contratto (iva esclusa).

L'importo complessivo del contratto è quello determinato in sede di gara.

La garanzia definitiva, a scelta dell'appaltatore, può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità previste dall'art 106 del D.Lgs. n. 36/2023.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dal disciplinare di gara per la garanzia provvisoria.

La garanzia è prestata:

- per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
- per il risarcimento dei danni e delle somme spese dalla Stazione Appaltante a causa dell'inadempimento delle obbligazioni stesse;
- per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
- per il risarcimento dei danni e delle somme spese dalla Stazione appaltante a causa dell'inadempimento dei subappaltatori, subcontraenti e coloro che, a vario titolo, per conto dell'Appaltatore hanno concorso alla realizzazione del servizio.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

L'Ente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali di cui agli artt. 22, 23 e 32 del presente Capitolato speciale, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattuali.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della garanzia provvisoria.

Per quanto non previsto si applicherà l'art. 117 del Codice.

ART 31 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art 60 del D.Lgs. 36/2023, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo dell'appalto, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici indicati dall'art 60, comma 3, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, in particolare gli indici delle retribuzioni (IR) contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico (codice ATECO 88.91), reperibili sul portale istituzionale ISTAT <https://www.istat.it/notizia/il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-d-lgs-31-marzo-2023-n-36-art-60/>

L'opzione per l'indicazione di tale indice è motivata dalla congruenza dell'indice indicato in relazione all'oggetto dell'appalto ed al fatto che si tratta di appalto ad alta intensità di manodopera.

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e il Direttore dell'Esecuzione (DEC) monitorano l'andamento del predetto indice con frequenza mensile, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi.

Il DEC, quando durante l'intera fase di esecuzione del contratto, si determinano le condizioni per il riconoscimento della revisione, provvede all'accertamento della stessa e a darne comunicazione al RUP ed all'Appaltatore.

La revisione dei prezzi è riconosciuta dal RUP quando, sulla base dell'istruttoria condotta, sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo originario, a norma di quanto previsto dal presente articolo, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art 60, comma 5, del Codice. In caso di difformità – tra le valutazioni del RUP e quelle dell'appaltatore in merito all'importo riconosciuto – spetta a quest'ultimo richiedere verifica tempestiva in contraddittorio.

Ove la difformità persista e l'appaltatore intenda contestare l'importo revisionale, dovrà iscrivere riserva mediante PEC entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell'importo come sopra stabilito.

La revisione prezzi non produce effetti retroattivamente ma soltanto in relazione alle prestazioni da eseguire dal momento in cui si determinano le condizioni per il riconoscimento della revisione.

In caso di ricorso al subappalto, la revisione prezzi è riconosciuta ai subappaltatori secondo le modalità del presente articolo.

In relazione al disposto del presente articolo non verranno applicate altre misure ordinarie di

adeguamento del prezzo; si dà inoltre atto che, nel presente appalto, non sussistono prezzi amministrati o predeterminati da una clausola di indicizzazione.

Con le medesime modalità descritte nel presente articolo il Comune procede alla revisione dei prezzi in diminuzione.

La revisione prezzi opera nello stesso modo anche in riferimento all' emolumento dovuto dall'appaltatore all'Amministrazione in caso di gestione di posti nido in regime privatistico.

Per quanto non espressamente previsto trova applicazione l'art 60 e l'Allegato II.2 bis del D.Lgs. 36/2023 anche relativamente agli eventuali contratti di subappalto.

ART. 32 – OBBLIGHI IN CAPO ALL'APPALTATORE SUCCESSIVI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

In attuazione dell'articolo 57 comma 2bis, dell'articolo 102 comma 1, lett. c), del Codice dei contratti pubblici e dell'Allegato II.3 del medesimo Codice, operano i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'art 1 comma 2 dell'Allegato II.3, l'aggiudicatario che, al termine della scadenza per la presentazione dell'offerta, **occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti**, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, è tenuto a consegnare alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità;
- b) ai sensi dell'art 1 comma 3 dell'Allegato II.3, l'aggiudicatario di cui al punto precedente, sempre entro sei mesi dalla conclusione del contratto, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art 17 della L. 68/1999 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione è trasmessa altresì alle rappresentanze sindacali aziendali.

I rapporti e le relazioni previste alle lettere a) e b) del presente articolo sono pubblicati, ai sensi dell'art 28, comma 3, del Codice.

Ai sensi dell'art 1 comma 6 dell'Allegato II.3:

- in caso di ritardo rispetto ai termini indicati nelle precedenti lettere a) e b) è prevista l'applicazione di una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- la violazione dell'obbligo di cui alla lettera a) determina altresì l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, a ulteriori procedure di affidamento.

Restano in ogni caso fermi gli ulteriori obblighi previsti dall'Allegato II.3 (in particolare quello di cui all'art 1 comma 1 e quello relativo agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 di cui all'art 1 comma 3) relativi alla fase di procedura ad evidenza pubblica esplicitati nel Disciplinare di gara.

ART 33 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI - NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle

eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato speciale d'appalto o della legge, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Ai sensi dell'art 28 del GDPR l'Appaltatore assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).

Il Responsabile, in conformità alle istruzioni impartite dal Comune di Misano Adriatico tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata.

Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.

Il Responsabile deve adottare tutte le misure adeguate di sicurezza ai sensi dell'art 32 del GDPR secondo le istruzioni del Titolare il quale, in funzione di evoluzioni tecnologiche e/o normative, può richiedere ulteriori misure di sicurezza rispetto a quelle inizialmente previste senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.

Il Responsabile, nell'ambito della propria organizzazione, autorizza le persone a trattare i dati in funzione delle finalità e nei limiti delle attività e prestazioni previste nel presente Capitolato speciale d'appalto impegnandoli alla riservatezza. Il Responsabile si obbliga ad attuare le disposizioni in materia di Amministratore di Sistema dettate dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 28/08/2008 e s.m.i.

Qualora la prestazione affidata lo richieda, il Responsabile si impegna a redigere l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e a sottoporla al Titolare per l'approvazione, anche al fine di concordare le modalità con cui fornirla agli interessati.

Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del GDPR, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni previste dalla disciplina applicabile.

Il Responsabile risponde ai sensi degli artt. 2043 e 2049 del c.c. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del GDPR e delle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali anche da parte dei propri incaricati del Trattamento e dagli Amministratori di Sistema.

Il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. Il Responsabile potrà ricorrere ad altro Responsabile (Sub Responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del Trattamento solo previa autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo. In questo caso sul Sub Responsabile saranno imposti, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui al contratto fra il Titolare e il Responsabile del trattamento.

Per la disciplina di dettaglio in particolare riferita alla funzione di Responsabile del trattamento e ai rapporti negoziali con il Titolare, si rinvia al contratto e al suo allegato denominato "*Atto per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali*".

ART 34 - DOMICILIO DELLE PARTI

Agli effetti del contratto, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto verranno effettuate tramite la PEC indicata dall'appaltatore o risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art 5bis del D.Lgs. n. 82/2005 denominato Codice dell'Amministrazione digitale.

ART. 35 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

ART 36 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'appalto e che le parti non siano riuscite a definire in via bonaria, dovrà essere adita l'autorità giudiziaria competente.

ART 37 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto:

- il presente capitolato speciale d'appalto;
- l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;
- l'offerta economica presentata in sede di gara.

ART 38 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto espressamente dal presente Capitolato, si fa riferimento alle norme del Codice civile e alla legislazione statale e regionale vigente in materia, nonché alle norme regolamentari comunali.

Il presente Capitolato si compone di 38 articoli.

IL RUP
Dott.ssa Roberta Gennari
documento firmato digitalmente

Allegati: planimetrie della struttura.